



TUTELA MINORI

La Tutela di Bambini e Giovani nello Sport

GUIDA TECNICA ALLA PARTITA PIÙ IMPORTANTE

*Garantire A TUTTI la possibilità di giocare a calcio
in un ambiente sicuro, positivo e competente*



INDICE

LE PREMESSE

- **Gli obiettivi di questo documento** 3
- **Profili di responsabilità: *la Tutela è un gioco di squadra*** 4
- ***Mission e Vision* del Settore Giovanile e Scolastico FIGC** 5

I RIFERIMENTI TEORICI

AREA GIURIDICO-REGOLAMENTARE

- **I Principali riferimenti normativi** 8
- **La Policy e le Regole di comportamento** 18
- **La Giustizia Sportiva e il Procedimento Disciplinare** 21
- **La Segnalazione: cosa, come, chi e quando** 27

AREA PSICOLOGICO-RELAZIONALE

- **Inquadramento teorico** 32
- **Tipologie di Abuso** 32
- **Riconoscere i segnali di disagio** 35
- **Bullismo & Cyberbullismo** 36

Lo “Schema di Gioco Vincente”: *Insieme, si può* 42

RINGRAZIAMENTI 44

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA 45

In questo documento viene utilizzato in modo sistematico il maschile inclusivo unicamente per evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi



LE PREMESSE

Gli obiettivi di questo documento

La tutela dei bambini e dei giovani in ambito sportivo è un tema delicato, spesso ignorato o trattato in modo parziale, ovvero circoscritto ai soli casi di abuso più eclatanti.

Il mondo dello sport rappresenta un luogo determinante per lo sviluppo psicofisico dei giovani e richiede l'adozione di azioni specifiche che consentano di renderlo un ambiente sicuro, protetto e gestito con competenza.

Questo documento, che si affianca alla piattaforma <https://www.figc-tutelaminori.it> si pone i seguenti obiettivi:

- *Fare chiarezza su quali sono i comportamenti e le situazioni potenzialmente pericolosi e dannosi per il benessere e la crescita dei giovani calciatori*
- *Condividere strumenti, buone prassi e informazioni utili sul tema*
- *Stimolare la condivisione di premesse, definizioni e linguaggi univoci*
- *Diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

La tutela di bambini e giovani è una responsabilità comune e condivisa: un impegno che ci coinvolge tutti in prima persona. Tale percorso deve partire da nuove consapevolezze e buone prassi condivise

In questa guida vengono approfondite informazioni che possono supportare tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di sport giovanile. In particolare, i delegati alla tutela dei minorenni dei Club del Territorio possono utilizzare queste nozioni per formare e informare gli altri adulti di riferimento (*dirigenti, tecnici, famigliari*).



Profili di Responsabilità: La Tutela è un Gioco di Squadra

Il grado di sviluppo e progresso di una società si misura nella sua capacità di promuovere e difendere i diritti di coloro che sono più fragili, indifesi e incapaci di tutelarsi autonomamente. Bambini e ragazzi rientrano in questa categoria: essi sono per definizione affidati alla cura e alla protezione degli adulti chiamati ad accompagnarli nel complesso compito di diventare grandi. **Il benessere di ogni bambina e di ogni bambino, nel senso più esteso del termine, deve essere sempre salvaguardato e garantito, in ogni ambito, compreso quello sportivo.** E anzi, i club giovanili, possono rappresentare un fondamentale **contesto di osservazione e vigilanza** in cui l'opportunità di cogliere eventuali segnali di sofferenza e di disagio è garantita dal contatto quotidiano e continuativo con i tesserati e i loro familiari.

Per questo, tutti i professionisti a vario titolo coinvolti nella pratica giovanile e i familiari dei piccoli e giovani atleti, hanno la responsabilità, individuale e collettiva, di garantire e vigilare che i luoghi e i servizi di cui beneficiano siano sicuri, protetti e gestiti con competenza.

La conoscenza delle buone prassi a tutela e protezione dei soggetti minori di età, la loro applicazione, la condivisione delle possibili implicazioni ed interpretazioni, si presentano, quindi, come **requisiti essenziali** per svolgere il proprio mandato con **serietà, responsabilità e competenza.**

Dobbiamo sempre tenere a mente che l'effettività dei diritti di bambini e ragazzi dipende in buona parte dalla capacità degli adulti di assumersi le responsabilità necessarie per la loro attuazione (*riconoscimento, promozione, tutela e protezione*).

Ognuno di noi, attraverso il proprio comportamento, ha sempre la possibilità di scegliere e agire promuovendo una cultura sportiva positiva, in campo e nella vita.

Ma questo non basta. L'invito è a superare la dimensione personale per incidere su quella sociale. Non è sufficiente agire comportamenti virtuosi in prima persona, occorre stimolare un approccio corretto anche negli altri, ovvero incarnare un **modello comportamentale proattivo.** Consapevoli che **siamo tutti interconnessi e parte attiva di un unico sistema,** siamo chiamati a stimolare **responsabilità di ruolo** in tutti i diversi attori del contesto sportivo giovanile attraverso azioni concrete. **Agire secondo le linee guida contenute in questo documento comporta l'assunzione di tale livello di responsabilità.**

Mission e Vision del Settore Giovanile e Scolastico FIGC

“Tutela dei minorenni” è una definizione generica che comprende da un lato le **azioni preventive**, necessarie per ridurre al minimo le possibilità di danni o abusi, dall’altro tutte le **azioni di risposta/reazione** per garantire che, qualora dovessero sorgere problematiche o dovessero essere effettuate delle segnalazioni, le stesse vengano gestite in modo appropriato.

In questo ambito, il Settore Giovanile e Scolastico, intrecciando sempre più la propria esperienza col percorso tracciato dalla FIFA, dall’Uefa e da Terre des Hommes, ha messo in campo una estesa progettualità che vuole agire sia in ottica preventiva che di supporto attivo al Territorio.

Il programma dei lavori ha preso avvio nel 2020 attraverso la messa in atto delle prime azioni a fondamento dell’intero percorso: **la realizzazione di una policy, di regole di comportamento specifiche e di una piattaforma digitale dedicata al tema**. Ciò ha permesso la diffusione di strumenti gestionali costruiti ad hoc, corsi di formazione interattivi, contenuti formativi e informativi a disposizione di addetti ai lavori e non, un modulo di segnalazione.

Grazie a questo, **FIGC è stata la prima Federazione Italiana a dotarsi di un sistema strutturato nell’ambito della Tutela dei minori capace di agire lungo tre direzioni complementari:**

1) PREVENIRE

Giocare d'anticipo rispetto a possibili condizioni che potrebbero mettere a repentaglio il benessere dei giovani atleti. Garantire ambienti di apprendimento sicuri, stimolanti, positivi e professionali, attraverso la promozione e il presidio di corrette regolamentazioni e buone prassi a 360°

2) FORMARE

Sensibilizzare, formare, informare e coinvolgere attivamente tutti gli attori del sistema sportivo attraverso percorsi costruiti ad hoc sul tema

3) SUPPORTARE

Monitorare e supportare i Club Giovanili attraverso la messa a disposizione di una rete territoriale di staff multidisciplinari FIGC-SGS formati ad hoc

1) PREVENIRE

FIGC-SGS, da sempre, disciplina e organizza l'attività calcistica giovanile ri-disegnandola a 360° sulla base delle specifiche caratteristiche delle diverse fasce di età cui si rivolge:

1. dal punto di vista **tecnico-tattico**, ciò avviene attraverso la regolamentazione e promozione di modalità di gioco e proposte metodologiche che massimizzano coinvolgimento attivo, divertimento, qualità e quantità di esperienze di gioco;
2. dal punto di vista **organizzativo**, ciò avviene attraverso la promozione e il presidio di norme a garanzia della massima sicurezza fisica di tutti i partecipanti prima, durante e dopo la gara; la regolamentazione di opportune qualifiche professionali per i professionisti che compongono gli staff dei Club giovanili risponde all'esigenza di garantire ambienti di apprendimento competenti e di qualità;
3. dal punto di vista **psicologico e relazionale**, ciò avviene attraverso la promozione di stili di conduzione delle attività coerenti con gli obiettivi primari della pratica sportiva giovanile e il coinvolgimento attivo in percorsi di formazione e informazione di tutti gli adulti (*tecnici, dirigenti, familiari*).

2) FORMARE

Le attività di informazione e formazione in materia sono state realizzate su diversi livelli di contenuto ed approfondimento.

1. **Sensibilizzazione/formazione di base e trasversale:** dalla stagione 2022/23 è stato istituito il PROGETTO QUALIFICANTE "TUTELA MINORI" all'interno del sistema di Riconoscimento di Qualità dei Club giovanili. L'adesione a tale programma prevede l'attuazione e l'implementazione delle policy, delle regole di comportamento e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Oltre a questo, richiede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute nel C.U. preposto.
Dal 2021 uno dei Workshop multidisciplinari del Programma di Sviluppo Territoriale "Evolution Programme" viene dedicato proprio al tema della Tutela dei Minorenni nello Sport: il taglio di questa proposta, che unisce contenuti informativi a proposte laboratoriali, ha preso avvio dalla necessità di fare sempre più squadra con genitori, famigliari e dirigenti dei Club Giovanili sul delicato tema in oggetto.
2. **Formazione specialistica e permanente:** FIGC-SGS, a partire dal 2020, ha avviato percorsi di formazione interna sempre più specifici sul tema della Tutela Minori nello sport. Per garantire maggior qualità a tali iniziative, si è avvalsa di professionisti e consulenti esterni qualificati che da anni lavorano in questo ambito e ha utilizzato metodologie didattiche di diversa natura (*diffusione e messa in rete di contenuti attraverso un sito web dedicato, percorsi di formazione a distanza, percorsi laboratoriali in presenza*).

La diffusione sempre più capillare di una cultura attenta ai bisogni dell'età evolutiva ed ai fenomeni di abuso e maltrattamento, nonché di capacità professionali tali da far fronte ai casi concreti sono le premesse fondamentali per rendere "operative" le linee guida contenute in questo documento.

3) SUPPORTARE

Grazie a questo programma sistemico di azioni, FIGC-SGS ha potuto dare forma ad una rete integrata di presidi che, in ogni Coordinamento Regionale, si occupano di Tutela dei Minori attraverso prassi chiare e uniformi su tutto il Territorio Nazionale.

Ogni staff regionale è guidato dal **Coordinatore SGS** e composto da **esperti di tutela minori in ambito giuridico-regolamentare** e specialisti sul medesimo tema per ciò che attiene gli **aspetti psico-pedagogici**. Tale rete è supportata dalla stessa struttura a livello Nazionale. Oltre a questo, nel corso del 2022 è stata istituzionalizzata una specifica Commissione Esperti Tutela Minori FIGC-SGS.

Questa struttura prevede che le segnalazioni inviate attraverso l'apposito modulo¹, presente sulla piattaforma federale, vengano raccolte a livello centrale e da lì, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sempre rimanendo a supporto, classificate e, se del caso, affidate al Coordinamento Regionale di riferimento. Quando opportuno, ovvero in situazioni di particolare gravità, complessità e/o riservatezza, le segnalazioni vengono gestite esclusivamente a livello centrale.



¹ <https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/>



TUTELA MINORI

I RIFERIMENTI TEORICI

AREA GIURIDICO-REGOLAMENTARE

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Nelle prossime pagine vengono presentati i **principali riferimenti normativi, internazionali e nazionali**, che sono stati emanati a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sportivo.

Avere consapevolezza delle regole giuridiche che disciplinano la materia, consente a tutti noi in quanto cittadini, di agire secondo scelte consapevoli e autodeterminate. Avere cognizione dei limiti che gli altri non possono valicare consente, d'altra parte, di predisporre misure adeguate a proteggere i propri diritti.



I RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

<p>Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989)</p>	<p>Rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.</p> <p>Riconosce il gioco come un diritto di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti</p>
<p>Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport (UNESCO, 1978)</p>	<p>È il documento internazionale di riferimento che guida e incoraggia la partecipazione attiva e sicura dei minori in campo sportivo. Sottolinea l'impegno comune nel contrastare tutte le pratiche che possono recare danni alle fasce più vulnerabili (<i>discriminazione, razzismo, omofobia, bullismo, doping, manipolazione, privazione di educazione, allenamento eccessivo, lo sfruttamento sessuale, tratta e la violenza</i>)</p>
<p>Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa</p>	<p>Mira a garantire un ambiente sicuro e sano nell'esercizio dell'attività fisica</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p>	<p>Riconosce il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, proteggendoli da ogni forma di discriminazione.</p>
<p>Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011</p>	<p>Stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Introduce disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime</p>
<p>Convenzione di Lanzarote (1° luglio 2010, ratificata dall'Italia con la Legge 1° ottobre 2012, n. 172)</p>	<p>È stato il primo strumento internazionale che ha considerato gli abusi sessuali contro i bambini come reati. La segnalazione diviene uno strumento importante per garantire una tutela effettiva</p>
<p>Trattato di Lisbona (entrata in vigore nel 2009)</p>	<p>Rappresenta il primo documento che sancisce competenza specifica dell'Unione Europea in materia di Sport. L'UE si impegna nel promuovere un maggiore livello di equità e apertura nelle competizioni sportive e una migliore protezione dell'integrità morale e fisica degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.</p>
<p>Libro Bianco sullo sport (2007)</p>	<p>Rappresenta uno dei più importanti contributi della Commissione europea incentrata sul ruolo dello sport nella vita quotidiana dei cittadini dell'UE.</p> <p>Il lavoro della Commissione si è concentrato sul ruolo sociale dello sport, sulla sua dimensione economica e la sua organizzazione in Europa, proprio al fine di affrontare le nuove minacce e sfide emerse nell'ambito sportivo nella società europea</p>
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (2011)</p>	<p>Primo documento strategico in materia che illustra le proposte nel settore sportivo, già presentate dal Libro Bianco sullo Sport, evidenziando come lo sport possa contribuire agli obiettivi della Strategia Europa 2020</p>
<p>Risoluzione sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2021-2024</p>	<p>Tale documento ha annoverato, tra le questioni chiave, la tutela dell'integrità e dei valori dello sport.</p> <p>Per un ambiente sicuro nello sport, il Piano di lavoro propone di prevenire le molestie, gli abusi e la violenza, comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di discriminazione</p>
<p>Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) del 24 giugno 2020. Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori del 24 luglio 2020. Strategia dell'UE per i diritti dei minori (2022-2027) "Diritti dei minori in azione: dall'implementazione continua all'innovazione congiunta" (23 febbraio 2022)</p>	<p>Iniziative europee volte a garantire alle vittime un ambiente sicuro nel quale denunciare i reati, attraverso l'istituzione di una rete di prevenzione e di contrasto a tutte le forme di violenza perpetrare in danno dei minori</p>
<p>Conclusioni sulla tutela dei minori nello sport del 2019</p>	<p>Il documento sottolinea l'esigenza di cooperare per proteggere effettivamente i giovani atleti nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori attraverso <i>"programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio, orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, verifiche sistematiche dei casellari giudiziari dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno"</i></p>
<p>Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia nel 2003)</p>	<p>Questo testo mira a garantire ai minori la possibilità di esercitare i propri diritti e di esprimere la propria opinione nelle questioni che li riguardano, facilitarne l'esercizio in modo tale che possano essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li coinvolgono dinanzi ad un'autorità giudiziaria</p>

Tabella 1: I riferimenti normativi internazionali

L'esercizio dell'attività sportiva svolge un ruolo fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo della personalità dei minori ed è espressione del loro diritto *“di dedicarsi al gioco ed attività ricreative”*, sancito dalla **Convenzione sui diritti del fanciullo**, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991.

Tuttavia, anche nell'ambito sportivo, non sono mancati sfortunatamente episodi di discriminazione, abuso, maltrattamento e violenza. Si è avvertita, allora, l'esigenza di tutelare i minori e garantire loro sicurezza e benessere. La stessa Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, all'**art. 19**, protegge il fanciullo *“contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento”*.

Il documento internazionale di riferimento che guida e incoraggia la partecipazione attiva e sicura dei minori in campo sportivo è la **Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport** adottata dall'UNESCO nel 1978. L'art. 9 di tale Carta mira a proteggere la dignità, i diritti e la salute nello sport, richiedendo alle parti interessate di eliminare dall'educazione fisica, dall'attività fisica e dallo sport le pratiche che limitano o rechino danni a chi vi prende parte, in particolare nelle fasce più vulnerabili della società, come i bambini e i giovani.

La **garanzia di un ambiente sicuro e sano** nell'esercizio dell'attività fisica è tra le esigenze maggiormente avvertite a livello europeo: la **Carta Europea dello Sport del Consiglio d'Europa**, adottata nell'ambito della settima Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport (Rodi, 13-15 maggio 1992), annovera all'art. 1 tra i suoi scopi tanto quello di dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport quanto quello di proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive.

L'art. 24 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** riconosce che *“i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”*, mentre l'art. 21 vieta *“qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*.

Finalità comune è, dunque, quella di rispettare e tutelare i diritti, la dignità e i valori dei minori, per il loro benessere psico-fisico, proteggendoli da ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento o violenza che è fonte di pregiudizio per gli stessi.

La **lotta contro l'abuso e lo sfruttamento** sessuale dei minori è stata la priorità della **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio** del 13 dicembre 2011, la quale stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento

sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali e introduce, altresì, disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

La **Convenzione di Lanzarote**, entrata in vigore il 1° luglio 2010, ratificata dall'Italia con la Legge 1° ottobre 2012, n. 172, **è stato il primo strumento internazionale che ha considerato gli abusi sessuali contro i bambini come reati**. Muovendo dalla considerazione che ogni bambino ha diritto alle misure di protezione da parte della famiglia, della società e dello Stato rese necessarie dalla sua condizione di minore, la Convenzione, all'art. 12, esorta gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli Stati firmatari a adottare le misure legislative o di altra natura necessarie sia per garantire che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno a determinate figure professionali che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per queste figure professionali, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale; sia per incoraggiare chiunque venga a conoscenza o sospetti in buona fede l'esistenza di episodi di sfruttamento o di abuso sessuale su un minore a segnalarli ai servizi competenti.

La segnalazione è un passo importante per garantire una tutela effettiva.

L'Unione europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica in materia di sport nel 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. L'**art. 6, lettera e) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** sancisce la competenza dell'UE a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri nel settore dell'istruzione, formazione professionale, gioventù e sport. L'**art. 165 del TFUE** stabilisce, poi, che l'azione dell'Ue è intesa *“a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi”*.

Già nel 2007, la Commissione Europea aveva avviato un'iniziativa, il c.d. **Libro Bianco sullo sport**, volta a fornire *“un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore”*. Il lavoro della Commissione si è concentrato sul ruolo sociale dello sport, sulla sua dimensione economica e la sua organizzazione in Europa, proprio al fine di affrontare le nuove minacce e sfide emerse nell'ambito sportivo nella società europea. A seguito della elaborazione del Libro Bianco sullo sport, nel 2011 è stato pubblicato il primo documento strategico in materia, la **Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Sviluppare la dimensione europea dello sport”**, con cui sono state illustrate le proposte nel settore sportivo, già presentate dal Libro Bianco sullo Sport, evidenziando come lo sport possa contribuire agli obiettivi della Strategia Europa 2020. Successivamente, a partire dal 2011, l'Unione Europea si è dotata di diversi **piani triennali di lavoro per lo sport**, tutti concentrati su tre settori prioritari: integrità, valori sociali e aspetti economici dello sport.

Da ultimo, la **Risoluzione sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2021-2024** ha annoverato, tra le questioni chiave, la tutela dell'integrità e dei valori dello sport, richiamando in particolare il citato art. 165, paragrafo 2, TFUE. Per un ambiente sicuro nello sport, il Piano di lavoro propone di prevenire le molestie, gli abusi e la violenza, comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di discriminazione.

Tra le iniziative europee volte a garantire alle vittime un ambiente sicuro nel quale denunciare i reati, si richiamano la **Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)** del 24 giugno 2020 e la **Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori** del 24 luglio 2020. In particolare, in quest'ultimo documento, è rappresentato l'impegno della Commissione Europea all'istituzione di una rete di prevenzione che avvierebbe e sosterebbe campagne di sensibilizzazione per aiutare a informare i minori, i genitori, i prestatori di assistenza e gli educatori sui rischi e sui meccanismi e le procedure di prevenzione che sarebbero sviluppati con la rete: *“occorre svolgere attività di prevenzione presso le organizzazioni che lavorano con i minori (centri sportivi e club, istituti religiosi, servizi sanitari, scuole, doposcuola) per sensibilizzarle e informarle su come prevenire gli abusi, ad esempio fornendo formazione mirata e garantendo che dispongano di procedure adeguate e ricorrano al potere conferito loro dal diritto dell'UE di chiedere informazioni sui casellari giudiziari a livello transfrontaliero tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari”*. Anche la **Strategia dell'UE per i diritti dei minori (2022-2027) “Diritti dei minori in azione: dall'implementazione continua all'innovazione congiunta”** del 23 febbraio 2022 mira a combattere tutte le forme di violenza perpetrate a danno dei bambini, sia essa fisica o mentale, lesioni o abusi, negligenza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale. Tra le sfide affrontate dalla Strategia vi è proprio quella di arginare il rischio di violenza contro i bambini, presente in ogni contesto, anche nei luoghi in cui i bambini dovrebbero essere più al sicuro, come in famiglia e nella sua cerchia sociale, nelle scuole e durante le attività ricreative e sportive.

L'esigenza di proteggere effettivamente i giovani atleti è stata avvertita anche dal Consiglio e dai

Affinché i minori di età possano vivere l'attività sportiva in modo positivo e crescere da atleti, la loro tutela nello sport è un presupposto fondamentale. Al tal fine, è richiesta la cooperazione di diversi settori, quali l'istruzione, la salute, i servizi sociali, la giustizia e di diversi attori, tra cui scuole, organizzazioni e club sportivi, famiglie, medici, allenatori sportivi, insegnanti e dirigenti sportivi

rappresentati dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, i quali con le **Conclusioni sulla tutela dei minori nello sport del 2019**, hanno invitato gli Stati membri a *“cooperare con le organizzazioni sportive per mettere a punto misure per la tutela dei minori nello sport, ad esempio programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio nonché orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, comprese verifiche sistematiche dei casellari giudiziari dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno, nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori”*. Nella convinzione della necessità di garantire ai minori la possibilità di esercitare i propri diritti e di esprimere

la propria opinione nelle questioni che li riguardano, soprattutto nei procedimenti in materia di famiglia, la **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori** adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia nel 2003, mira a promuovere nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, a concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio in modo tale che possano essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Tra i diritti dei minori rientrano anche quello all'immagine e alla riservatezza. L'**art. 38 GDPR n. 670/2016** accorda una specifica protezione ai minori *“relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”*

I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Art. 315-bis c.c.	Articolo di grande importanza e modernità, rappresenta lo “statuto” di diritti fondamentali e di doveri del figlio . Stabilisce che <i>“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”</i>
Legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013	Riforma della filiazione. Il principio ispiratore è quello della prevalenza dell'interesse del figlio , specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. L'espressione “potestà dei genitori” viene sostituita con “responsabilità genitoriale”
Art. 30 Cost.	Sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli
Legge n. 205/2017	Definisce lo sport come una “insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore” . Compito dei genitori e dei diversi soggetti coinvolti quello di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, fonte di benessere e coesione sociale , in un ambiente sicuro .
Art. 5 legge n. 86/2019	Delega il Governo a adottare decreti legislativi volti alla tutela della salute e della sicurezza dei minori e prevedere obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione
Art. 33 d.lgs. n. 36/2021	In attuazione dell'art. 5 L. n. 86/2019, prevede, al sesto comma, che le società e associazioni sportive designino obbligatoriamente un responsabile della protezione dei minori , allo scopo della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi
Art. 16 d.lgs. n. 39/2021	In attuazione dell'art. 8 L. n. 86/2019, prevede che vengano adottati modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza e di ogni altra forma di discriminazione.
Art. 33 Cost.	Il nuovo comma dell'art. 33 della Costituzione Italiana introduce quanto segue: <i>«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»</i> , così riconoscendo a livello costituzionale il valore dello sport

Tabella 2: I riferimenti normativi nazionali

La normativa nazionale in materia di tutela dei minori ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione a fronte della sempre più avvertita esigenza di consentire ai bambini di sviluppare la propria **personalità** e di costituire un assetto normativo a loro tutela, in modo tale che venissero riconosciuti come **titolari di diritti soggettivi** e non come meri oggetti di protezione.

Il principio informatore della normativa a tutela del fanciullo è quello del “*best interest of the child*”, sancito da numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali, come ad esempio dall’art. 3 par. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo o dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale principio garantisce che il superiore interesse del minore venga preso in considerazione come interesse preminente in tutte le decisioni che possono coinvolgerlo.

Tuttavia, nessuna disposizione fornisce una definizione del “superiore interesse del minore”, sicché è compito dell’interprete riempire di contenuto tale formula tenendo presente che gli interessi del fanciullo sono molteplici e variano da caso a caso.

In via generale, nella tutela del prevalente interesse del minore si deve far riferimento ai suoi concreti bisogni affettivi e educativi al fine di permettergli uno sviluppo armonico psichico, fisico e razionale.

L’**art. 315-bis c.c.**, che si configura come un vero e proprio “statuto” di diritti fondamentali e di doveri del figlio, stabilisce che *“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”*.

In conformità a quanto sancito dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è stato codificato anche il **diritto del minore ad essere ascoltato** in tutte le procedure che lo riguardano, ove abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento. L’ascolto è uno strumento che consente di dar voce al minore, permettendogli di esprimere la propria opinione e i propri bisogni in ogni questione che lo interessa.

La mutata considerazione **del minore da oggetto di tutela a soggetto titolare di diritti** ha comportato un’inversione di rotta anche nel rapporto genitori-figli. Tra le novità più significative introdotte dalla riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013) vi è il ricorso alla locuzione di **“responsabilità genitoriale”** in luogo di quella di “potestà dei genitori”. Non si tratta di un mutamento soltanto terminologico, in quanto l’utilizzo di tale nuova nozione rappresenta proprio la volontà del legislatore di abbandonare la tradizionale configurazione autoritaria e gerarchica del rapporto genitori-figli, **elevando l’interesse del figlio a interesse preminente all’interno del nucleo familiare**.

La responsabilità genitoriale, in difetto di diversi provvedimenti, è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Il dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli, sancito anche a livello costituzionale dall’**art. 30 Cost.**, si traduce dunque in un’assunzione di responsabilità comprensiva di varie funzioni.

Lo sport è stato definito dalla **Legge n. 205/2017** quale *“insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore”* (art. 1, comma 369, lett. e) e, al contempo, ne è stato incentivato

l'avviamento da parte *“delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport”* (art. 1, comma 369, lett. a). Su tale scia, la legge di bilancio 2022 ha previsto l'introduzione nella scuola primaria dell'insegnamento dell'educazione motoria, al fine di *“promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona”*.

È, dunque, compito dei genitori e dei diversi soggetti coinvolti consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, fonte di benessere e coesione sociale, in un ambiente sicuro.

Tutelare i minori nello sport significa anche proteggerli da danni, abusi, violenze, sfruttamento e abbandono, in modo tale che la partecipazione all'attività sportiva sia un'esperienza positiva.

Al fine di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel settore sportivo, il legislatore, con la **legge 8 agosto 2019 n. 86**, all'art. 5, comma 1, lett. d, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la **tutela della salute e della sicurezza dei minori** che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività; nonché ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti a carico delle federazioni sportive nazionali, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI, prevedendo, tra i vari principi e criteri direttivi emanati, obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a **rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione** (art. 8, comma 2, lett. e).

In attuazione di ciò, è stato emanato innanzitutto il **d.lgs. n. 36/2021**, il cui art. 3, comma 2, lett. g) riporta l'obiettivo di *“proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori”*. In particolare, l'art. 33, d.lgs. n. 36/2021 è dedicato proprio alla **sicurezza dei minori** (oltre che dei lavoratori sportivi), prevedendo al sesto comma, la **necessaria designazione, presso ogni società o associazione sportiva, di un responsabile della protezione dei minori** ai fini della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi; e al settimo comma, invece, richiamando la normativa comunitaria relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minore.

Anche l'**art. 16**, rubricato *“Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”*, del **decreto legislativo n. 39/2021** ha previsto che i vari Enti del settore sportivo adottino - sulla scorta delle linee guida predisposte dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva e dalle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI - **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva** e dei **codici di condotta** a tutela dei minori e per la **prevenzione** delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista **dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198** o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. In definitiva, risulta opportuno attuare delle

procedure di salvaguardia che scongiurino il pericolo e il rischio che i minori subiscano **danni psicofisici** durante lo svolgimento dell'attività sportiva e che consentano, in tale contesto, l'ascolto e il trattamento degli stessi in modo equo e rispettoso.

Ulteriore misura a tutela del benessere dei piccoli e giovani atleti riguarda l'estensione da parte della FIGC dell'**obbligatorietà della richiesta del certificato del casellario giudiziale**, prevista dall'art. dall'art. 25-bis d.p.r. n. 313/2002 (introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 39/2014, richiamato a sua volta dall'art. 33, comma 7, d.lgs. n. 36/2021) per tutti coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al **Responsabile della Protezione dei Minori**, da designare ai sensi del richiamato art. 33. Comma 6, d.lgs. n. 36/2021. Questo rende possibile verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive.

Nelle **Carte Costituzionali** di diversi Stati dell'Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria) sono presenti disposizioni finalizzate alla promozione dello sport. Di recente, anche in Italia sono stati avanzati diversi disegni di legge volti a introdurre un **riconoscimento costituzionale** al valore dello sport. Il **20 settembre 2023** la Camera ha approvato la **proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 33 della Costituzione Italiana** (atto n. 715-B), introducendo all'art. 33 Cost. il nuovo comma «*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*». Con questa azione, la legge fondamentale del nostro Stato riconosce ufficialmente il **valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme**: il valore educativo, in quanto lo sport è fondamentale per la crescita e la formazione della persona; il valore sociale, perché lo sport rappresenta spesso un'opportunità di coesione sociale e permette l'aggregazione a tutti i livelli; il valore per la salute, in quanto lo sport è fonte di benessere psicofisico, in grado di migliorare la condizione fisica e mentale dell'individuo.

*L'impegno della
FEDERAZIONE
ITALIANA GIUOCO
CALCIO a supporto di
tutte le azioni volte
alla Tutela dei
Minorenni in ambito
sportivo*

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, sulla scorta del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (**Regolamento Safeguarding**) predisposto dal CONI, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, ha pubblicato le **"Linee Guida FIGC"**². Attraverso questo documento, la FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno

² <https://www.figc.it/media/210673/87-linee-guida-figc-per-le-politiche-di-safeguarding.pdf>

sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele. Tutte le Società affiliate hanno l'obbligo, **entro 12 mesi dalla pubblicazione del Comunicato**, e, dunque, entro il 31 agosto 2024, di predisporre un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva oltre che codici di condotta conformi alle citate Linee Guida.

Ulteriore ambito attenzionato con cura dalla FIGC riguarda la **regolamentazione dei trasferimenti internazionali e del tesseramento di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta**. Tale materia viene affrontata a livello internazionale dall'**Art. 19 del Regolamento FIFA (*FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, Art.19*³)**.

La FIGC è stata la prima Federazione a sottolineare come la regolamentazione di questi aspetti sia uno dei caposaldi della tutela dei giovani in ambito sportivo, soprattutto per quanto riguarda il mondo calcistico professionistico a livello giovanile.

³<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGwJmHpVGpjgVlljXckMwFzqCQb?compose=new&projector=1&messagePartId=0.1>

LA POLICY E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

La F.I.G.C., per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico, in stretta collaborazione con la UEFA e con Terre Des Hommes, ha elaborato una **Policy per la tutela dei minori**.

Tale documento, **reperibile sul sito federale**⁴, rappresenta il complesso dei principi fondamentali volti a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

La policy FIGC fa parte di un più ampio **kit di strumenti**⁵ che comprende linee guida, modelli, materiali di approfondimento, regole di comportamento e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di sostenere i Coordinamenti Regionali FIGC-SGS, i Club e tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

La continua attenzione per la salvaguardia dei minorenni e l'impegno per la **riduzione dei relativi rischi** dovrebbe essere insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell'ambito del calcio giovanile: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

Con l'introduzione della policy si è cercato di fornire uno strumento completo ed esaustivo. Data la complessità della tematica, è però possibile che vi siano delle casistiche non direttamente trattate nel documento che possono verificarsi nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi. In tali situazioni, i valori e i principi della policy, che mettono sempre in primo piano l'interesse superiore del minorenne, dovrebbero ispirare e guidare azioni e decisioni.

Coerentemente con quanto previsto dalla UEFA, **cinque gli obiettivi** o le **aree di intervento** che sottostanno all'assunzione di strumenti specifici volti a garantire la salvaguardia dei minorenni nello sport:

- 1) **Diffondere** le basi per un intervento nell'ambito della tutela dei minori attraverso l'implementazione di una Policy;
- 2) **Garantire** lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure sempre più efficaci;
- 3) **Sensibilizzare e formare** sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori;
- 4) **Fare gioco di squadra** per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli;
- 5) **Misurare**, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

⁴ <https://www.figc-tutelaminori.it/chi-siamo/#policy>

⁵ <https://www.figc-tutelaminori.it/strumenti/>

Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione di tutte le misure a tutela dei minori che per un più completo e diffuso rispetto dei valori che la pratica sportiva giovanile deve incarnare.

Tutti i soggetti coinvolti, i Club giovanili affiliati a FIGC, i relativi tesserati, i collaboratori FIGC-SGS e tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o indirettamente organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, si impegnano a adottare e rispettare la policy. Nello specifico, le Società affiliate sono incoraggiate e supportate ad implementare tutti gli strumenti messi a disposizione, adattando procedure e contenuti alle diverse realtà territoriali. Si ricorda, inoltre, che le Società affiliate hanno l'obbligo entro il 31 agosto 2024 di predisporre un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

La policy adottata da SGS prevede, per le buone prassi:

- **Designazione del Delegato alla Tutela dei Minori in capo al Club e interno alla struttura societaria**

Tutte le Società affiliate saranno incoraggiate a designare un proprio Delegato per la tutela dei minori debitamente formato su tali temi, che funga da raccordo con la struttura regionale e nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche. Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti.

- **Iter di selezione degli operatori sportivi**

Sono introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi collaboratori SGS o membri degli Staff delle Società affiliate, più sicure per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con i minori. Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre- e post-selezione e inserimento. La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche quelli relativi alla selezione stessa. Tali informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

- **Redazione di Regole di comportamento**

A tutte le attività che coinvolgano minori dovranno essere applicate chiare Regole di comportamento che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi. Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere le regole di comportamento che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento. SGS incoraggia le Società affiliate ad adottare e sottoscrivere le regole di comportamento quale strumento per la tutela dei

minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito. Tutte le violazioni delle regole di comportamento dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato Società). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica. Le regole di comportamento potranno contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le sanzioni comminate in caso di violazioni delle regole di comportamento si aggiungono a eventuali sanzioni disposte dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

- **Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività**

In generale, dovrebbe essere evitato il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi dovrebbero sempre essere impiegati almeno due adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempiere a questa previsione, è preferibile che le attività con bambini e ragazzi si svolgano in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto. Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.

- **Valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori. La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività. Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato. Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rimanda ai contenuti pubblicati sul sito www.figc-tutelaminori.it, sotto la voce **“Strumenti”**, nel quale sono presenti altresì un modello standard di policy, regole di comportamento, procedure di selezione più sicure e valutazione dei rischi

LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nello sport esiste un sistema di giustizia autonomo che serve a regolare l'attività di atleti, società e federazioni e a gestire le controversie.

*Quando si parla di **giustizia sportiva** si intende quindi l'insieme di norme, organi e procedimenti su cui è basato questo sistema, che ha l'obiettivo di sanzionare le infrazioni commesse nell'ambito sportivo, senza che debba intervenire la giustizia ordinaria*

In molte circostanze, i tesserati e le società affiliate dimostrano di non avere precisa contezza dei comportamenti da assumere in caso di conoscenza di atti o comportamenti che possano integrare fattispecie di rilevanza disciplinare.

In primo luogo, pertanto, è di fondamentale rilevanza evidenziare che ai sensi **dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascun tesserato ha il dovere di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.** Tali principi costituiscono la stessa essenza del fenomeno sportivo, ispirati agli ideali della carta olimpica, che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento settoriale sportivo (*atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e società*) l'assunzione di comportamenti improntati al **rispetto reciproco, alla sportività ed al presidio, in qualsiasi**

situazione, delle regole che assicurano il corretto svolgimento delle attività sportive ed il corretto agire nell'ambito sportivo inteso nel senso più ampio possibile. Ciò determina l'obbligo per i tesserati di mantenere comportamenti ispirati ai **principi di lealtà probità e correttezza anche al di fuori delle manifestazioni sportive strettamente intese;** in altri termini, il rispetto delle norme dell'ordinamento settoriale sportivo, prima fra tutte quella che sancisce i tre principi cardine dello stesso, è dovuto da qualsiasi tesserato in qualsiasi ambito lo stesso si trovi ad operare ed entri in contatto con altri soggetti dell'ordinamento settoriale sportivo.

Per porre esempi specifici, il rispetto verso gli arbitri o gli avversari non cessa al momento del termine dell'incontro, ma perdura anche dopo, cosicché l'utilizzo **di messaggi o di social** per dileggiare od offendere coloro che hanno condiviso la disputa di una gara costituisce comportamento disciplinarmente rilevante che comporta l'irrogazione di una sanzione all'esito della celebrazione di un procedimento disciplinare. Di tale violazione, poi, non viene chiamato a rispondere soltanto l'autore del comportamento, ma anche la società per la

*In Italia il Comitato olimpico nazionale (CONI) ha emanato un **Codice della giustizia sportiva** valido per le federazioni di tutti gli sport, che possono approvare a loro volta un proprio **specifico codice dedicato alle singole discipline conforme alle norme generali***

quale lo stesso è tesserato a titolo di responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Per sottrarsi a tale responsabilità, **la società ha la possibilità di dimostrare di aver posto in essere tutti gli atti e comportamenti volti ad evitare che fattispecie quali quelle oggetto del procedimento si verifichino.**

In ossequio alle finalità di questo documento, che sono quelle di fornire uno strumento operativo immediato agli operatori, poi, senza approfondire in maniera tecnico giuridica i singoli elementi con trattazioni che per ogni singolo punto potrebbero essere estremamente articolate in ragione del livello di sviluppo che ha assunto il diritto sportivo negli ultimi anni, in questa sede appare importante fornire semplici indicazioni di comportamento su fattispecie generali.

L'OBBLIGO DI DENUNCIA e la SEGNALAZIONE

In primo luogo, pertanto, non può non farsi riferimento alla posizione del soggetto tesserato o della società affiliata che viene a conoscenza di un atto o di un fatto che possa avere rilevanza disciplinare. Il Codice di Giustizia Sportiva impone un **obbligo di denuncia alla Procura Federale** soltanto nelle fattispecie di **illecito sportivo (art. 30, comma 7)** o di **violazione del divieto di effettuazione o raccolta di scommesse (art. 24, comma 5).**

In ossequio ai principi cardine di lealtà, probità e correttezza, oltre che l'obbligo che ciascun tesserato assume di collaborazione con gli organi di giustizia sportiva, il comportamento corretto da tenere nel caso di conoscenza di una fattispecie disciplinarmente rilevante, **è quello di effettuare una segnalazione alla Procura Federale nel più breve tempo possibile.**

La **tempestività della segnalazione**, poi, costituisce elemento molte volte essenziale per l'accertamento dei fatti, atteso che l'organo inquirente all'esito della ricezione della segnalazione provvede all'apertura nel termine massimo dei successi trenta giorni di un procedimento nell'ambito del quale viene svolta attività di indagine con i poteri propri dell'ordinamento settoriale sportivo; ovviamente la segnalazione di un fatto risalente nel tempo comporta maggiori difficoltà di accertamento correlate, molto spesso, alla memoria dei soggetti presenti o al loro diverso ruolo assunto nell'ambito dell'ambiente sportivo o, addirittura, al loro abbandono dell'attività.

Non sussistono oneri di forma per la segnalazione dei fatti alla Procura Federale, in quanto l'art. 118 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che tale Organo di Giustizia Sportiva assume la notizia senza specificare la forma, ma imponendo soltanto il limite della **inutilizzabilità ai fini dell'instaurazione del procedimento di una notizia anonima.**

L'OBBLIGO DI COLLABORARE CON GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel corso del procedimento disciplinare sportivo, poi, come detto, **i tesserati hanno l'obbligo di collaborare con gli Organi di Giustizia Sportiva** e questo costituisce un canone di comportamento generale che deve essere proprio di ciascun tesserato e di qualsiasi società affiliata.

Esplorazione di tale canone generale, poi, è costituito per le società dall'obbligo di fornire alla Procura Federale tutti i documenti che la stessa dovesse richiedere in maniera tempestiva.

Il procedimento disciplinare sportivo, infatti, è caratterizzato in maniera molto pregnante dal requisito della **celerità**, che impone la definizione della fase inquirente nel termine di sessanta giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori quaranta e venti giorni soltanto a seguito di espresso provvedimento della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I.).

L'OBBLIGO DI COMPARIZIONE

Ulteriore esplorazione di tale dovere generale, poi, è costituita dal disposto di cui **all'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva**, che prevede **l'obbligo per i tesserati di comparire dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva se convocati dagli stessi**.

E' bene specificare, sul punto, che l'obbligo sussiste per i tesserati sia in caso di convocazione da parte della Procura Federale nel corso dell'attività inquirente, sia nel caso la convocazione avvenga da parte di un altro Organo di Giustizia Sportiva in sede di celebrazione di un procedimento; la convocazione, così, può intervenire ad opera di un Tribunale Federale Territoriale, o di una Corte Sportiva Territoriale, come da parte del Tribunale Federale Nazionale e molto più raramente dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale o dalla Corte Federale di Appello.

La **mancata comparizione** a seguito della convocazione, senza giustificato motivo, costituisce specifica violazione disciplinare in relazione alla quale la Procura Federale esercita l'azione disciplinare chiedendo l'irrogazione di una sanzione.

La convocazione da parte della Procura Federale nella fase inquirente, poi, può avvenire con la specificazione che il tesserato è persona sottoposta alle indagini e, in tal caso, la stessa contiene anche l'avviso che lo stesso ha il diritto di farsi assistere in sede di audizione da una persona di propria fiducia. Tale possibilità, peraltro, sussiste anche nel caso in cui il tesserato venga ascoltato pur non essendo persona sottoposta alle indagini, con la sola differenza che in tale ultimo caso nella convocazione può non essere specificata la facoltà.

L'atteggiamento del tesserato in sede di audizione è anch'esso soggetto ai **principi di lealtà, probità e correttezza**, con la conseguenza che lo stesso dovrà rendere **dichiarazioni veritiere e non reticenti**, collaborando con l'organo inquirente ai fini della ricostruzione della verità; tale assunto che appare scontato, in realtà è particolarmente importante per l'ordinamento sportivo perché ha sostanzialmente ad oggetto la quintessenza dell'attività sportiva rivolta alla realizzazione della persona attraverso la pratica sportiva nel rispetto e per l'implementazione dei principi olimpici.

La giustizia sportiva costituisce un elemento essenziale e fondamentale dell'ordinamento sportivo, non solo a tutela dei diritti di tutti i soggetti che ne fanno parte, ma anche a salvaguardia dei principi sui quali si fonda l'intero sistema sportivo, quali la lealtà, la probità e la correttezza

L'atteggiamento collaborativo del tesserato ascoltato nel caso di commissione da parte dello stesso di atti o comportamenti disciplinarmente rilevanti, poi, trova un espresso riconoscimento nello stesso **Codice di Giustizia Sportiva all'art. 128**, che prevede espressamente la possibilità per gli Organi di Giustizia Sportiva di **ridurre la sanzione nei confronti dei soggetti che abbiano ammesso la propria responsabilità ed abbiano collaborato per la scoperta o l'accertamento di violazioni disciplinari**; per l'ottenimento di tale riconoscimento, pertanto, non sarà sufficiente l'ammissione della propria responsabilità, ma occorrerà che il tesserato abbia **cooperato** con l'organo inquirente ai fini della ricostruzione veritiera e completa dei fatti.

Importante **obbligo** gravante in capo al tesserato che è stato ascoltato nel corso dell'attività inquirente, poi, è **quello di non rivelare a terzi il contenuto delle dichiarazioni rese, delle domande che sono state poste e delle circostanze delle quali si è avuta conoscenza**; il disposto del primo comma dell'**art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva**, infatti, è chiaro nel prevedere il divieto di *"dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso"*.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Posti tali principi generali, con riguardo al comportamento da assumere nel caso di conoscenza di atti o fatti disciplinarmente rilevanti, oppure di instaurazione di un procedimento disciplinare nella sua fase inquirente, appare utile fornire elementi di sintesi anche nel caso in cui un tesserato possa assumere la veste di soggetto destinatario di Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

All'esito dello svolgimento dell'attività inquirente, infatti, il Procuratore Federale o il Procuratore Federale Interregionale notifica la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ai tesserati ed alle società nei confronti delle quali lo stesso intende esercitare l'azione disciplinare (**art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva**).

Tale atto, in particolare, contiene l'ipotesi di incolpazione dei tesserati e delle società affiliate ed anche l'indicazione degli atti posti a base della manifestazione di intenzione di esercizio dell'azione disciplinare.

Una volta ricevuto tale atto il tesserato o la società hanno la facoltà di richiedere la copia degli atti del procedimento, nonché l'ulteriore possibilità di chiedere di essere sentiti o di depositare una memoria. Tali facoltà sono esercitabili nell'ambito di termini specifici che sono indicati nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

In tale fase il tesserato o la società avvisati possono concludere con la Procura Federale un accordo (**art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva**) che preveda l'irrogazione di una sanzione ridotta fino alla metà; in tal caso l'ipotesi di accordo deve essere sottoposta al vaglio sia della Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., che può formulare rilievi, sia del Presidente Federale che può a sua volta esprimere osservazioni, sentito il Consiglio Federale.

Una volta completato l'iter appena descritto, poi, l'accordo viene pubblicato in apposito Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio e soltanto da quel momento acquista efficacia; l'eventuale sanzione inibitoria o di squalifica contenuta nell'accordo, pertanto, dovrà essere scontata a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Dalla stessa data, poi, decorre il termine di trenta giorni per l'esecuzione delle sanzioni, ivi incluso il versamento delle somme previste a titolo di ammenda; trascorso inutilmente il termine appena indicato, poi, l'accordo verrà dichiarato risolto e la Procura Federale procederà con il deferimento.

Decorsi i termini previsti dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, poi, nel caso in cui non siano stati acquisiti al procedimento elementi tali da escludere che i soggetti o le società avvisate abbiano posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nelle ipotesi di incolpazione, il Procuratore Federale o il Procuratore Federale Interregionale eserciterà l'azione disciplinare con la notifica dell'atto di deferimento (**art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva**).

Con tale atto vengono esplicitate le motivazioni dell'esercizio dell'azione disciplinare e quelli che erano le ipotesi di incolpazione divengono i capi di incolpazione dei quali i soggetti deferiti sono chiamati a rispondere dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva, che potrà essere il Tribunale Federale Nazionale oppure uno dei Tribunali Federali Territoriali.

In tale sede **i soggetti deferiti hanno pieni diritti di difesa, possono farsi assistere da persona di fiducia, possono partecipare alle riunioni dell'Organo Giudicante rendendo dichiarazioni, possono depositare memorie difensive e documenti, così come hanno facoltà di indicare mezzi istruttori.**

In tale sede, inoltre, ai soggetti deferiti è concessa dal Codice di Giustizia Sportiva l'ulteriore facoltà di definire con la Procura Federale un accordo (**art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva**) che preveda una diminuzione della sanzione fino ad un terzo (*con trattamento premiale inferiore rispetto a quello dell'accordo definito dopo la notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini*).

In questo caso l'accordo verrà sottoposto al vaglio dell'Organo di Giustizia Sportiva competente a decidere sul deferimento proposto, il quale dovrà verificare la corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione o gli impegni indicati; in caso di vaglio positivo, poi, lo stesso Organo Giudicante dichiara l'efficacia dell'accordo con apposita decisione.

Da ultimo, poi, appare opportuno evidenziare, al fine di fornire un quadro di massima completo dell'iter del procedimento disciplinare, che in caso di pronuncia che la Procura Federale o il soggetto deferito non ritenga rispondente alla propria posizione è consentita la proposizione di **reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello**.

Il breve excursus fatto vale a delineare un quadro di massima ai soggetti tesserati ed alle società, nell'intento di fornire elementi di conoscenza di base che non sono connotati o strettamente legati allo svolgimento dell'attività sportiva, ma che costituiscono uno strumento a tutela della regolarità delle competizioni e della correttezza dei comportamenti, elementi imprescindibili per il perseguimento dei fini ai quali l'attività sportiva, soprattutto giovanile, aspira.



LA SEGNALAZIONE: COSA, COME, CHI E QUANDO

FIGC prevede, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, un sistema che consente di registrare ed analizzare le segnalazioni di maltrattamento, violenza, abuso e sfruttamento di minori.

La **segnalazione** è il primo passo necessario per la costruzione di un'efficiente procedura di controllo e gestione delle problematiche relative alla tutela del minore, che consente di contribuire fattivamente alla protezione dei giovani sportivi.

La procedura di segnalazione è volta a salvaguardare i minori, ovvero dare comunicazione circa situazioni di pregiudizio per gli stessi, affinché gli organi preposti possano fornire una risposta tempestiva e adeguata. **Può essere attuata da chiunque sia stato vittima o sia venuto a conoscenza di situazioni di pericolo, di violazioni delle Regole di comportamento, di maltrattamenti o di abusi verificatisi nello svolgimento dell'attività sportiva.** È importante che venga fatta **in buona fede**, evitando di basarsi su meri sospetti o voci, e deve essere il più possibile **circostanziata** per consentire agli organi preposti di effettuare le dovute verifiche e approfondimenti. La segnalazione non presuppone necessariamente una conoscenza esaustiva della situazione, ma deve riferire gli elementi che sono stati individuati e che fanno fondatamente ritenere che sussistano le condizioni di pregiudizio per il minore.

Al fine di tutelare i giovani atleti, FIGC si impegna a rispettare, nel procedimento di segnalazione, i seguenti principi guida:

Sicurezza e benessere del minore

La sicurezza ed il benessere del minore sono prioritari. Nessun minore deve essere messo a rischio dall'azione che si decide di intraprendere. Il superiore interesse del minore sarà perseguito in modo coerente durante tutto il processo di segnalazione, di analisi e di gestione del caso.

Professionalità e riservatezza durante tutto il processo

Tutte le segnalazioni sono trattate in modo professionale, confidenziale e veloce. FIGC si impegna a trattare con la massima serietà ogni preoccupazione e segnalazione e assicurerà a tutte le parti coinvolte un trattamento appropriato.

Professionalità e riservatezza andranno assicurate in ogni fase, dalla segnalazione, alla registrazione dei dati in modo sicuro, alla gestione del caso e all'applicazione di eventuali misure disciplinari

Rispetto di tutte le parti coinvolte

Ogni membro del personale che dovesse intenzionalmente segnalare in modo non veritiero un maltrattamento o abuso, potrà incorrere in misure disciplinari.

Tutti gli interessati, tra i quali la persona accusata del fatto, devono essere trattati per l'intera durata del processo con rispetto, dignità e sensibilità. La persona sospettata o accusata deve essere informata appena possibile dell'apertura di una procedura interna a suo carico e tenuta sempre aggiornata, a meno che non si ricevano indicazioni diverse dalle Forze dell'Ordine, dall'Autorità Giudiziaria o si valuti che non sia nel superiore interesse del minore farlo.

Diffusione e messa a conoscenza delle procedure di segnalazione

I giovani atleti, così come le famiglie e gli operatori sportivi, saranno messi a conoscenza delle procedure per segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso, maltrattamento e sfruttamento.

Utilizzo delle buone prassi nella ricezione di una notizia di sospetto abuso e nella sua segnalazione

Ascoltare e raccogliere una testimonianza, in particolar modo da parte di un minore, è un processo delicato che richiede attenzione, rispetto di alcune regole fondamentali, professionalità e formazione specifica. Parte cruciale del processo di segnalazione è la **registrazione e comunicazione del sospetto abuso su un minore**: riportare le informazioni essenziali, in modo preciso e immediato, permette di attivare un'analisi efficace e rapida.

Con la sottoscrizione delle **Regole di comportamento per allenatori, dirigenti e membri dello staff**, tali soggetti si impegnano a segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei giovani atleti, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori. **Tale impegno, pur non rappresentando un obbligo giuridico, non è privo di conseguenze nel caso di omessa segnalazione.** Infatti, la violazione delle Regole di comportamento potrebbe dar luogo a sanzioni che vanno dall'ammonizione verbale alla sospensione e alla cessazione della collaborazione.

Da tale segnalazione va distinto l'obbligo di referto o di denuncia degli esercenti una professione sanitaria, come lo **psicologo**, la cui violazione comporta invece responsabilità penali (**artt. 361, 362 e 365 c.p.**). Lo psicologo che lavora nell'ambito privato non ha sempre l'obbligo di referto o denuncia, tranne nei casi di delitti procedibili d'ufficio; tuttavia, è sempre chiamato ad agire con massima attenzione e nell'interesse prioritario dei minori.

Il referto, nell'ambito della professione sanitaria, si redige quando riguarda la persona assistita per una qualsiasi notizia di reato procedibile d'ufficio, ovvero un grave reato per cui, appresa la notizia da parte dell'Autorità Giudiziaria, si procede senza la necessità che la persona offesa sporga querela. Gli psicologi che operano come libero-professionisti presso i Club del Territorio, laddove entrassero **in diretto** possesso di informazioni o notizie relative a qualsiasi forma di abuso o maltrattamento, non hanno obbligo di referto quando tale azione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Tuttavia, sia in caso di referto che di denuncia, sono chiamati a valutare con attenzione la

necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi⁶.

In termini generali, nei casi in cui la segnalazione riguardi situazioni di **urgenza “oggettiva”** (*casi in cui il minore necessita di una tempestiva azione protettiva in quanto è in pericolo la sua incolumità*), è sempre importante agire nella tutela dei giovani atleti, ovvero garantire la riservatezza massima di tutte le parti coinvolte.

Da qui, è importante che le seguenti indicazioni siano condivise in modo opportuno tra tutti gli addetti ai lavori e ai famigliari interessati.

COSA NON FARE	COSA FARE
<ul style="list-style-type: none"> - informare direttamente la famiglia quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (<i>segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento di sospetta origine intra-familiare</i>) - informare direttamente la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e chiedere chiarimenti - indagare sulla veridicità dei fatti e porre domande al minore o alla persona indicata dal minore, ovvero ad altri atleti/allenatori/dirigenti/genitori, poiché ciò potrebbe inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alle Autorità preposte. 	<ul style="list-style-type: none"> - rivolgersi al Delegato alla Tutela dei Minorenni, laddove il Club ne sia provvisto - segnalare tempestivamente qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età attraverso l'apposito modulo all'indirizzo: https://www.figc-tutelaminori.it/segnalazioni/ - contattare tempestivamente la polizia o l'agenzia per la protezione dei minori laddove un minore sia in pericolo e la possibilità che subisca un danno o una lesione è imminente. Anche in questi casi, il Team SGS Tutela dei Minori è a supporto per indicazioni e sostegno

Infine, si sottolinea che ogni Società del Territorio che aspiri ad ottenere e mantenere il riconoscimento FIGC-SGS di 3° Livello di Qualità dei Club Giovanili, deve nominare un **Delegato alla Tutela dei Minori** interno allo staff. Si tratta di un **professionista specializzato e debitamente formato** dal Delegato Giuridico-regolamentare e dallo Psicologo del Coordinamento FIGC-SGS di appartenenza. Si tratta di una risorsa cui allenatori, dirigenti, familiari e atleti possono prontamente fare riferimento a fronte di una situazione di possibile pregiudizio per ricevere supporto e indicazioni sui passaggi più opportuni da fare (**formulazione della segnalazione, compresa**).

⁶ Vedasi l'Art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani: “Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”

Tabella 3: La Segnalazione

LA SEGNALAZIONE	
COSA	<p>Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età. Nella segnalazione occorre esporre in forma chiara, circostanziata e sintetica gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto. Evitare giudizi circa la presunta veridicità dei fatti esposti: tali valutazioni vanno lasciate alla competenza delle Autorità preposte.</p> <p>La piattaforma gestita da F.I.G.C. è stata appositamente realizzata per raccogliere le segnalazioni circa violazioni delle Regole di comportamento, maltrattamenti o abusi, verificatisi nei contesti sportivi</p>
COME	<p>Lo strumento principe per inviare una segnalazione è costituito dall'apposito modulo dedicato e reperibile sul portale della F.I.G.C. all'indirizzo Segnalazioni – FIGC – Tutela Minori (figc-tutelaminori.it)</p> <p>Il segnalante avrà a disposizione un menù intuitivo e di facile compilazione. Indichiamo qui alcune informazioni salienti che rendono la procedura circostanziata e utile ai fini preposti:</p> <p>Indicazioni sul minore/i relativamente al quale vi è un sospetto di maltrattamento/abuso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contesto dell'osservazione o del racconto <i>(luogo, spazio fisico in cui avviene il racconto; contesto relazionale /tipo di relazione tra segnalante e minore)</i> - Oggetto dell'osservazione/Modalità del racconto <i>(le ragioni della segnalazione ed il/ i fatti: segnali di preoccupazione/ espressioni linguistiche e gestuali utilizzate dal minore)</i> - Periodo di osservazione di quanto riferito <p>Indicazioni sul presunto abusante <i>(nomi, soprannomi, caratteristiche fisiche, indicazioni sul vestiario)</i></p> <p>Eventuali altre generali informazioni sul minore già in possesso del segnalante</p> <p>Eventuali interventi attivati</p> <p>Le informazioni personali del segnalante verranno trattate ai sensi del Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018, recentemente modificato all'art. 9 del Capo IV dal Decreto Legge 139/2021 recante "<i>Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali</i>") e del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela della privacy e riservatezza dei dati, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia penale in caso di eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria ordinaria.</p> <p>Questo significa che la procedura tende a garantire la massima riservatezza nella gestione dei dati personali del segnalante relativamente ai fatti esposti</p>
CHI	<ul style="list-style-type: none"> • Addetti ai lavori (<i>tutti</i>) • Genitori • Vittime (<i>anche se minorenni</i>) <p>E chiunque altro assista o venga a conoscenza di una situazione di pericolo o pregiudizievole nei confronti di un atleta di minore età</p>
QUANDO	<p>Qualsiasi informazione o notizia di maltrattamento, violenza e/o abuso ai danni di una persona di minore età va segnalata tempestivamente per garantire la tutela e la sicurezza della stessa</p>



SETTORE
GIOVANILE E
SCOLASTICO

TUTELA MINORI

I RIFERIMENTI TEORICI

AREA PSICOLOGICO-RELAZIONALE



INQUADRAMENTO TEORICO

Partire da una definizione chiara di che cosa si intende per abuso o maltrattamento è essenziale per poter sviluppare consapevolezze e linguaggi condivisi. La definizione a cui fa riferimento il presente lavoro è quella dell'Organizzazione mondiale della sanità⁷:

*“L’abuso o maltrattamento all’infanzia è costituito da tutte le forme di: maltrattamento fisico e/o psicologico, abuso sessuale, trascuratezza o trattamento trascurante, sfruttamento commerciale o di altro tipo, che hanno come conseguenza **un danno reale o potenziale alla salute del bambino, alla sua sopravvivenza, sviluppo o dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere**”.*

L’abuso è stato incluso all’interno dell’elenco delle patologie diagnosticabili dell’International Classification of Diseases (ICD), che comprende, in linea con la definizione dell’OMS, le medesime tipologie principali⁸.

TIPOLOGIE DI ABUSO

In termini generali, maltrattamento e abuso nell’infanzia e nell’adolescenza possono concretizzarsi secondo due direzioni:

- **Condotta ATTIVA** (es. percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura)
- **Condotta OMISSIVA** (es. incuria, trascuratezza, abbandono)

Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più:

- *il maltrattamento resta **SOMMERSO***
- *il maltrattamento si **RIPETE** nel tempo*
- *la **RISPOSTA** di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale **RITARDA***
- *il vissuto traumatico resta **NON ELABORATO***
- *il **LEGAME** tra la vittima e il maltrattante è stretto e significativo*

⁷ World Health Organization, World report on violence and health, Geneva, 2002

⁸ Terre des Hommes, Maltrattamento e abuso sui bambini: una questione di salute pubblica. Indagine nazionale sull’attività diagnostica del fenomeno delle eccellenze ospedaliere di: Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia, 2016, p.VI-VII

I fenomeni di abuso non sono mai il prodotto di un singolo fattore, bensì si sviluppano dalla combinazione di più elementi a livello individuale, relazionale, comunitario e di società. **Quando avvengono nei contesti sportivi giovanili, le conseguenze sul benessere e sul percorso di crescita di piccoli e giovani atleti sono parimenti impattanti.** Essi possono provocare condizioni di estrema vulnerabilità emotiva e di confusione, che nel tempo possono associarsi ad una molteplicità di manifestazioni sintomatologiche. Tra le più frequenti: *stati di ansia, depressione, bassa autostima, regolazione emotiva compromessa, difficoltà relazionali, somatizzazioni, disturbi post-traumatici e dissociativi, disturbi della condotta e adozione di comportamenti a rischio.*

Di converso, tanto maggiori saranno i **fattori di protezione intra ed extrafamiliari**, il cui intreccio complessivo si somma alla dotazione di risorse individuali, tanto meno intensi e pervasivi saranno i danni causati dalle diverse forme di violenza. **La presenza di adulti in grado di “leggere” i segnali, fornire ascolto e supporto, può diminuire drasticamente gli esiti negativi delle esperienze sfavorevoli e costituire un fattore di resilienza decisivo.**

In ambito **sportivo** ritroviamo quattro forme principali di maltrattamento/abuso che vengono presentate nelle prossime pagine.



“Le caratteristiche uniche dell'ambiente sportivo, compresi il rapporto allenatore-atleta, l'intensità della pratica sportiva in giovane età, le esigenze della competizione, il tempo trascorso sul campo o nelle palestre, le procedure di reclutamento dei giovani atleti e la distanza da casa o dall'ambiente scolastico, possono rappresentare dei fattori di rischio”

(Fortier, Parent e Lessard, 2019)

TIPOLOGIA DI ABUSO NELLO SPORT	ESEMPI	SEGNALI
<p>Per ABUSO FISICO si intende qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggino lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Minacciare violenza fisica</i> - <i>Picchiare, colpire, stratonare</i> - <i>Mordere, soffocare</i> - <i>Forzare a giocare anche se infortunato/a</i> - <i>Incentivare atteggiamenti o gesti aggressivi nel corso di una partita, senza curarsi del rischio di infortunio o lesioni che i calciatori e i calciatori potrebbero correre</i> 	<p>FISICI: bruciature da sigarette o ustioni, contusioni; ecchimosi (<i>frequenti nei bambini, inducono sospetto quando localizzate ad esempio all'addome o al torace</i>); morsi inferti da adulti; traumi cranici; fratture multiple; escoriazioni...</p> <p>COMPORTAMENTALI: reattività esagerata; scoppi improvvisi d'ira; angoscia alla sola idea di essere ripresi; atteggiamento timoroso; rifiuto del contatto fisico o ricerca dello stesso con modalità distorte (es. <i>con aggressività</i>)</p>
<p>Per NEGLIGENZA si intende il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato</p> <p>Per INCURIA si intende la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Non dare al minore adeguato supporto medico</i> - <i>Non fornire adeguate strutture, attrezzature e materiale di abbigliamento per lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva</i> - <i>Supervisione assente o deficitaria</i> 	<p>FISICI: carie dentali non curate; vestiti inadeguati all'età, al sesso e alle stagioni; scarsa igiene; alimentazione non sana e sovrappeso; sviluppo psicomotorio ritardato; rallentamento della crescita</p> <p>COMPORTAMENTALI: stanchezza; pigrizia, inibizione, tristezza; scarso rendimento; iperattività e disturbi dell'attenzione; attaccamento insicuro; inversione di ruolo in cui il minore assume il ruolo di adulto nei confronti dei propri genitori e/o dei fratelli più piccoli</p>
<p>Per ABUSO PSICOLOGICO si intende qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Rimproverare insistentemente un minore definendolo "perdente", in gara o in allenamento</i> - <i>Deridere un minore o fare battute inappropriate, coinvolgendo i compagni a ridere di lui</i> - <i>Agire comportamenti inappropriati e violenti sugli spalti (insulti, minacce, aggressioni)</i> 	<p>COMPORTAMENTALI: atteggiamento da "vittima" o atteggiamento di provocazione e sfida; iperattività; personalità rigida e scarsa capacità di adattamento; abitudini improprie e stereotipate; autosvalutazioni e scarsa autostima; scarsa socievolezza; adultizzazione precoce; ansia nelle separazioni; tristezza, inibizione e assenza di slancio vitale</p>
<p>Per MOLESTIA SESSUALE si intende qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante</p> <p>Per ABUSO SESSUALE si intende qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Scattare foto di minori nudi mentre fanno la doccia</i> - <i>Intraprendere una relazione sessuale con un minorenni</i> - <i>Fare commenti inappropriati sull'aspetto fisico dei minori o con contenuti sessuali (molestie)</i> - <i>Richiedere o forzare un contatto fisico non opportuno con e tra gli atleti</i> 	<p>FISICI: contusioni, graffi o altre lesioni (in particolare su seno, glutei, basso addome, cosce); difficoltà nella deambulazione o a stare seduti; infezioni ricorrenti alle vie urinarie</p> <p>COMPORTAMENTALI: assenze prolungate e frequenti; umore negativo duraturo e pensieri suicidari; isolamento; stanchezza cronica; mancanza di fiducia, motivazione e/o interesse; scarsa autostima e continua svalutazione di sé; percezione corporea distorta; iperattività e aggressività inusuale; continue lamentele di malesseri fisici; comportamenti sessualizzati e discorsi legati al tema sessuale inadeguati all'età; difficoltà relazionali; autolesionismo o comportamenti distruttivi</p>

Tabella 4: Gli Abusi nello Sport

RICONOSCERE I SEGNALI DI DISAGIO

È importante tenere presente che la valutazione di una qualsiasi situazione potenzialmente a rischio deve sempre essere di tipo **sistemico e multifattoriale**. In termini generali, non è sufficiente rilevare uno o due dei segnali indicati nella tabella per fare una diagnosi conclamata di abuso, maltrattamento o situazione a rischio: *un'osservazione attenta, competente e continuativa può favorire il riconoscimento del disagio eventualmente correlato a una condizione abusante*.

Ogni segnalazione, inviata tramite piattaforma federale o posta all'attenzione del Delegato alla Tutela Minori del Club, deve essere affrontata con **responsabilità** e con la consapevolezza che l'intensità e la tipologia di danno sui minori derivano dal bilancio tra i **fattori di rischio** e i **fattori di protezione**.

Per approfondire questa tematica, ovvero acquisire ulteriori informazioni su come **riconoscere, rispondere e segnalare le criticità** quando si è preoccupati per la sicurezza o il benessere del minore, si rimanda al Corso Introduttivo presente su piattaforma federale. Si tratta di un percorso interattivo di sensibilizzazione sulla tutela dei minori che fornisce a tutti gli adulti in gioco le prime nozioni su ciò che può essere classificato come abuso nel calcio e su come prevenire e gestire queste situazioni.

<https://www.figc-tutelaminori.it/courses/corso-generico-introduttivo/>



BULLISMO & CYBERBULLISMO

Bullismo⁹ è un termine che definisce i comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti nel tempo che bambini e/o ragazzi (i cosiddetti “bulli”) compiono nei confronti di un coetaneo (la cosiddetta “vittima”) che non è in grado di difendersi.

I primi studi sul bullismo risalgono agli anni '70 e sono stati condotti in ambito scolastico. La sempre maggior conoscenza del fenomeno ha portato a identificarne la diffusione anche in ambito sportivo, associativo e amicale. **In ambito sportivo**, definiamo **bullismo e cyberbullismo** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare potere o dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e volti ad intimidire o turbare un tesserato, determinando una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento.

I criteri distintivi di questi fenomeni sono i seguenti:

- **intenzionalità**, intesa come la volontà di creare un danno, fisico o psicologico, alla vittima in assenza di una provocazione esplicita;
- **sistematicità**, in quanto la prevaricazione viene perpetrata regolarmente, è persistente e reiterata nel tempo;
- **squilibrio di potere tra bullo e vittima**, poiché il bullo è dotato di maggiore forza fisica, maggiori risorse materiali e/o sociali o sicurezza psicologica. L'asimmetria pone la vittima in una posizione d'inferiorità e impotenza, ovvero nell'incapacità difendersi.

Altri tre aspetti caratterizzanti il bullismo sono:

- l'atto aggressivo non è il risultato di una provocazione
- Il comportamento non è occasionale ma pianificato
- Il disequilibrio di forza tra bullo e vittima è rilevante

Il bullismo assume principalmente due conformazioni:

1. **bullismo diretto**: può essere fisico (*azioni aggressive come calci, pugni, schiaffi, spintoni, danneggiamento di oggetti o furto di beni personali della vittima*) oppure verbale (*azioni aggressive come derisioni, prese in giro, soprannomi denigranti e insulti*)
2. **bullismo indiretto o psicologico-relazionale**: si verifica quando la vittima viene danneggiata nelle sue relazioni soprattutto con la divulgazione di calunnie e/o dicerie, si trova ad essere esclusa e isolata dal gruppo

Il fenomeno del bullismo va oltre la dinamica della diade bullo-vittima. In molti casi, si possono infatti individuare altri attori coinvolti:

⁹ Il termine deriva dalla parola inglese *bull*, che ha il significato di “toro”, da cui il verbo “*to bully*”, che l'Oxford Dictionary on-line traduce con “*cercare di danneggiare, intimidire o costringere (qualcuno percepito come vulnerabile)*”

- **gli assistenti del bullo:** prendono parte attiva nelle prevaricazioni pur mantenendo una posizione secondaria;
- **i sostenitori del bullo:** agiscono attraverso comportamenti quali risate, incitazioni e segnali di condivisione;
- **i difensori della vittima:** possono consolarla e star emotivamente vicini alla vittima piuttosto che cercare di contrastare apertamente il bullo
- **gli spettatori esterni:** rimangono neutrali senza prendere alcuna posizione, sono tuttavia spettatori della situazione. I testimoni possono avere un ruolo importante nella prevenzione e nell'interruzione del bullismo, se decidono di denunciare il fenomeno o di sostenere le vittime.

I ruoli assunti, in particolare quello di bullo, vittima e difensore **tendono a stabilizzarsi nel tempo. Per questo, possiamo definire il bullismo come un (grave) fenomeno di gruppo.**

Soprattutto durante l'adolescenza, ragazzi e ragazze sono naturalmente portati a ricercare nuovi punti di riferimento al di fuori della famiglia. In particolare, oltre a possibili figure adulte come insegnanti o allenatori, l'amicizia con i propri coetanei diventa uno dei valori fondanti attorno a cui ruotano alleanze, sfide, confronti e il gruppo rappresenta terreno e laboratorio sociale in cui sperimentarsi e costruire la propria identità personale. Quando si entra a far parte di un gruppo se ne condividono ideali, regole e valori, più facilmente si viene influenzati dalle norme e dalla pressione del gruppo, a prescindere dagli atteggiamenti e dalle convinzioni personali. Per questo, con maggior frequenza possono attivarsi meccanismi psicologici capaci di favorire una minore percezione di responsabilità personale, attivando, tra gli altri, fenomeni quali **disimpegno morale, dislocamento e diffusione di responsabilità** (Bandura, 1986¹⁰).

GLI 8 MECCANISMI DEL DISIMPEGNO MORALE, DEL DISLOCAMENTO e DELLA DIFFUSIONE DI RESPONSABILITÀ (Bandura, 1986)		
GIUSTIFICAZIONE MORALE	<i>"se lo è meritato, è un bugiardo" "è giusto usare la forza contro chi offende la tua famiglia"</i>	RIDEFINIZIONE DELLA CONDOTTA
ETICHETTAMENTO EUFEMISTICO	<i>"non l'ho picchiato, gli ho solo dato una spinta" "scherzavamo, stavamo solo giocando"</i>	
CONFRONTO VANTAGGIOSO	<i>"io gli ho rubato solo l'astuccio, niente rispetto a chi ruba motorini o somme di denaro"</i>	
DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ	<i>"non è colpa mia, l'abbiamo fatto tutti insieme" "non sono stato solo io, c'erano anche degli altri" "io ho solo messo un like"</i>	RIDEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PERSONALE
DISLOCAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	<i>"Simone mi ha detto di colpirla"</i>	RIDEFINIZIONE DELLE CONSEGUENZE DELL'AZIONE
DISTORSIONE DELLE CONSEGUENZE	<i>"non abbiamo fatto nulla di grave"</i>	
DEUMANIZZAZIONE DELLA VITTIMA	<i>"quello lì non vale nulla" "è un essere schifoso, merita di essere maltrattato"</i>	RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DELLA VITTIMA
ATTRIBUZIONE DI COLPE ALLA VITTIMA	<i>"è stato lui a provocarmi" "è stata lei a iniziare per prima"</i>	

¹⁰ Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Pertanto, in un contesto in cui l'aggressività è diffusa, rinforzata e accettata all'interno del gruppo dei pari e le norme di gruppo sono favorevoli alla messa in atto delle prepotenze, più facilmente il bullo trova terreno per la messa in atto delle prevaricazioni e anche il compagno non aggressivo impara a giustificare la violenza o a usarla per raggiungere ciò che desidera.

Il cyberbullismo e la violenza on-line

La diffusione crescente delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare di Internet, ha determinato la comparsa del fenomeno del **cyberbullismo**.

Secondo la legge n.71 del 29 Maggio 2017, per cyberbullismo si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

Bullismo e cyberbullismo presentano, dunque, le stesse caratteristiche in termini di funzionamento relazionale e numerose ricerche ci dicono che i due fenomeni sono strettamente intrecciati, in quanto la quasi totalità dei cyberbulli sono anche bulli e stesso vale per le vittime.

Nel cyberbullismo, le tecnologie vengono utilizzate per attuare prepotenze e atti di violenza che possono declinarsi in diverse tipologie:

- **Body shaming:** indica la pratica di offendere qualcuno o qualcuna per il suo aspetto fisico, ad esempio attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni, in genere diffusi tramite l'utilizzo del social media, spesso sistematici e persistenti. È una forma di violenza che sfrutta l'insicurezza corporea (*la sensazione di disagio o insoddisfazione riguardo al proprio aspetto fisico*) e assume sia le forme del bullismo/cyberbullismo che dell'hate speech
- **Cyberstalking:** versione online del reato di stalking, che mira a molestare, minacciare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail, social network, blog, chat, app di geolocalizzazione. Queste forme di violenza sono particolarmente intimidatorie e persistono a tal punto da terrorizzare la vittima, che inizia a temere per la propria incolumità fisica
- **Exclusion:** forma di bullismo indiretto, molto pesante, soprattutto se le vittime sono adolescenti, soggetti per i quali la costruzione della propria identità passa anche attraverso il senso di appartenenza al gruppo. Allontanandole intenzionalmente da un gruppo online, da una "lista di amici" o da una chat, il cyberbullo finisce per isolare le vittime. Bannare le persone da questi ambienti virtuali equivale a danneggiarne la popolarità che, nella definizione moderna, dipende non solo da relazioni amicali reali, ma anche dalla rete di contatti online
- **Flaming:** dall'inglese "*flame*", è una forma di cyberbullismo che usualmente avviene durante conversazioni in rete, videogiochi interattivi che prevedono chat tra giocatori, e punta a generare conflitti offendendo in pubblico la vittima con toni violenti e volgari
- **Happy slapping o cyberbashing:** diffusione virtuale di materiale multimediale (video) ritraente la vittima mentre viene colpita da uno o più aggressori. Una volta pubblicato, il contenuto può assumere un carattere di "viralità", alimentando così la condivisione in rete

- **Harassment:** molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere
- **Impersonation:** assunzione dell'identità in rete di un'altra persona mirata a danneggiare la vittima e la sua reputazione compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della stessa
- **Outing and trickery:** tra le varie forme di cyberbullismo, l'outing and trickery (in italiano "rivelazione e inganno") è quella che consiste nella diffusione di informazioni ottenute dalla vittima in contesti intimi e molto personali. Il cyberbullo, ad esempio, diffonde confidenze spontanee (outing) o immagini riservate della vittima su chat o sms. A volte può anche accadere che il bullo convinca con l'inganno (trickery) la vittima a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle ad altri utenti, oppure che minacci di farlo qualora la vittima non si dimostri pronta a esaudire le sue richieste
- **Denigration:** pubblicare pettegolezzi o dicerie online sulla vittima, con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali
- **Sexting:** inviare immagini sessualmente esplicite o di testi inerenti al sesso attraverso i mezzi informatici

Tali fenomeni sono pericolosi tanto quanto il **bullismo** "classico", se non di più, in quanto le tracce lasciate in rete difficilmente possono essere rimosse del tutto e le persone coinvolte come "spettatori" e potenziali sostenitori del bullo crescono esponenzialmente. Ad esempio, contenuti ingiuriosi o foto private non autorizzate possono permanere nel web anche a distanza di molti chilometri e molti anni, esponendo gravemente la vittima a umiliazioni e offese da parte dei bulli e dei loro aiutanti.

Nella tabella che segue, le principali differenze tra i due fenomeni.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolte persone della scuola (compagnia o squadra), solitamente conosciute.	Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute
La conoscenza degli episodi di bullismo circola all'interno di un territorio ristretto (<i>classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo</i>)	Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo (effetto moltiplicatore di internet)
Le azioni possono accadere in tempi definiti: <i>pausa ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli spogliatoi, etc</i>	I materiali circolano in qualunque orario: <i>possono permanere sui siti a lungo (effetto moltiplicatore di internet)</i>
Limitazione del livello di disinibizione del "bullo", che dipende dalla dinamica di gruppo	Alto livello di disinibizione del "bullo" (<i>i cyberbulli hanno ampia libertà' nel poter fare online ciò' che non potrebbero fare nella vita reale</i>)
Bisogno del bullo di rendersi "visibile" attraverso azioni reali sulla vittima	Il potere del bullo è accresciuto dall'invisibilità
Può vedere gli effetti sulla "vittima"	Non vede gli effetti
Il pubblico non interviene attivamente	Il pubblico può essere passivo o attivo (<i>ad esempio attraverso i like, i commenti o le condivisioni</i>)
La forza fisica, o psicologica, denotano i bulli	Non è necessaria la forza fisica

La diffusione del fenomeno

Le dimensioni del bullismo e cyberbullismo, così come le loro conseguenze, tendono a essere sottovalutate, soprattutto dal mondo degli adulti. Eppure, secondo i dati dell'Osservatorio Indifesa 2023, realizzato da *Terre des Hommes* e *OneDay*, bullismo e cyberbullismo sono esperienze con cui i ragazzi e le ragazze italiane convivono con **frequenza allarmante**.

Il 47,7% dei 3.405 rispondenti, prevalentemente tra i 14 e 19 anni di età, afferma di essere stato vittima di bullismo o cyberbullismo, spesso in più tenera età.

In una fase decisiva per la formazione della propria identità e del senso del sé, è soprattutto l'aspetto fisico a essere oggetto di scherno, con un 37% di intervistati che indica di essere stato oggetto. Seguono, ma a distanza, l'origine etnica (7%), l'orientamento sessuale (5%), la condizione economica (3%) e via via religione, identità di genere e disabilità.

Nella stessa fascia d'età, ben **il 50% dei rispondenti dichiara di aver assistito a violenze fisiche** e, in particolare, a **scherzi pesanti (38%) e aggressioni (19%)**. Ma non c'è solo la violenza fisica ad angustiare la GenZ perché spesso a far male è soprattutto quella psicologica ed emotiva. Anche qui i dati sono drammatici: il **48%** del campione afferma di aver assistito a **episodi di emarginazione ed esclusione** e il **38% ad umiliazioni pubbliche**.

Bullismo e cyberbullismo non riguardano, come accennato, solo la fascia degli adolescenti. Secondo i dati di Telefono Azzurro (2020), il 21,5% dei bambini e delle bambine **sotto i 10 anni** avrebbero subito una qualche forma di bullismo e cyberbullismo. Un fenomeno che anche la Polizia Postale sembrerebbe confermare con un allarme sull'aumento dei casi di Cyberbullismo sotto i 9 anni, fenomeno collegato, ovviamente, al sempre più precoce utilizzo dei device elettronici e all'ingresso sui social network ben prima dell'età consentita **(che in Italia è 14 anni, che è anche la soglia oltre la quale si diventa imputabili e pertanto, almeno parzialmente, responsabili delle proprie azioni anche da un punto di vista penale)**.

Le conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo, note in letteratura scientifica, sembrano essere ben chiare anche ai ragazzi e alle ragazze italiane. Il 38% dei rispondenti dell'Osservatorio Indifesa dichiara di aver provato una **perdita di autostima**, ma anche di **fiducia negli altri**; per il 21% la conseguenza principale è stato l'**isolamento e allontanamento** dai coetanei; sempre un 21% segnala invece **un peggioramento del rendimento scolastico** o, addirittura, il **desiderio di abbandonare la scuola**, con una risposta che potremmo comodamente traslare nel mondo dello sport. La lista delle conseguenze però non si esaurisce qui: **ansie sociali e attacchi di panico (19%)**, **disturbi alimentari (12%)**, **depressione (11%)** e **autolesionismo (8%)** chiudono un campionario che dovrebbe spingerci ad agire con tempestività, attenzione e competenza, imparando a raccogliere i segnali di disagio dei ragazzi e delle ragazze prima che possano comportare conseguenze drammatiche.

Competenza da affinare, quella dell'ascolto, anche perché solo il 5% dei ragazzi parla con gli adulti degli episodi di bullismo e cyberbullismo e ben **il 31,5% non ne parla con nessuno**, ivi compresi gli amici o i compagni di scuola o spogliatoio.

Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo:

IL RUOLO DEGLI ADULTI

Una delle sfide più complesse che gli adulti si trovano a fronteggiare quotidianamente è quella di sostenere e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Come veri equilibristi, hanno il compito di educarli e proteggerli, trasmettendo conoscenze ma anche limiti e regole; allo stesso tempo devono lasciar loro anche spazio di autonomia e movimento in cui possano sperimentarsi e crescere, mettersi in gioco.

Ogni adulto sa bene quanto questa esperienza comporti emozioni spesso contrastanti, impegno e responsabilità. Quattro le principali coordinate che possono svolgere il ruolo di bussola: **Educare, Ascoltare, Essere Curiosi, Fare Squadra.**

EDUCARE

Sostenere la crescita dei piccoli e giovani atleti stimolando consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, responsabilità nelle scelte, comprensione e rispetto di regole chiare e condivise, vantaggi del collaborare assieme

Essere guida e modello:

i bambini apprendono non perchè gli adulti dicono loro cosa devono o non devono fare
Apprendono osservando e imitando le loro figure di riferimento

ASCOLTARE

Conoscere il mondo dei piccoli e giovani atleti è fondamentale per supportarli nel loro complesso percorso di crescita

Ogni cambiamento improvviso nel loro comportamento senza un motivo ragionevole, deve destare la nostra attenzione

Promuovere un dialogo costruttivo e non giudicante, dare loro fiducia quando raccontano episodi sgradevoli,

Essere un punto di riferimento sempre!

ESSERE CURIOSI

Conoscere, mostrare curiosità, non demonizzare social, applicazioni, giochi, interessi

Questo atteggiamento permette una comunicazione più aperta, la possibilità di cogliere eventuali segnali di disagio, costituire un "porto sicuro"

FARE SQUADRA


Collaborazione e confronto costruttivo, condivisione di difficoltà e buone prassi tra tutte le **agenzie educative**

Solo coordinando l'azione di tutti gli adulti, possiamo prevenire e sconfiggere bullismo, cyberbullismo e ogni forma di violenza

Lo “SCHEMA DI GIOCO” vincente: *Insieme, si può!*

Collaborando, possiamo mettere assieme competenze, conoscenze, informazioni e risorse per raggiungere obiettivi comuni. Il risultato di una collaborazione ben riuscita è qualcosa che prima non esisteva: *soluzioni e idee nuove, condivisione di successi e difficoltà, sentirsi parte di un “noi”*. Cosa determina la vittoria di una squadra di calcio decisa da un goal risolutivo? L'azione combinata di tutti gli atleti che, giocando al massimo del proprio potenziale, fanno sì che ognuno possa esprimere al meglio il proprio ruolo.

La tutela dei piccoli e giovani atleti è una responsabilità comune e condivisa: un percorso che ci coinvolge tutti in prima persona, **la partita più importante da vincere. Insieme si può, se ognuno di noi fa la propria parte.**





SETTORE
GIOVANILE E
SCOLASTICO

TUTELA MINORI

RINGRAZIAMENTI



Come avviene durante una partita di calcio ben giocata, questa guida si è sviluppata a partire da un importante **lavoro di squadra** tra professionisti esperti nei propri settori di pertinenza.

Hanno contribuito alla sua realizzazione:

Cristiana CAPELLI – Ufficio Tutela Giovani Tesserati FIGC-SGS

Sabina CIABATTARI - Componente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS

Domenico COSTANTINO – Presidente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS - Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore

Vito DI GIOIA – Segretario Nazionale FIGC-SGS

Fabrizio DI VINCENZO - Psicologo Regionale Coordinamento FIGC-SGS Sicilia

Paolo FERRARA - Direttore *Terre des Hommes* Italia

Davide LABRIOLA - Ufficio Tutela Giovani Tesserati FIGC-SGS

Sara LANDI - Responsabile Nazionale Area Psicologica FIGC-SGS

Marisa MARRAFFINO – Avvocato *Terre des Hommes* Italia

Luca MODOLO – Psicologo Regionale Coordinamento FIGC-SGS Friuli-Venezia Giulia

Paolo MORMANDO - Procuratore Federale Aggiunto della Procura Federale FIGC, Componente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS

Massimo NERONI – Staff Nazionale TDM Area Giuridico-Regolamentare (*Case Management*)

Marzia TERRAGNI – Psicologa *Terre des Hommes* Italia

Daniela SIMONETTI - Componente Commissione esperti Tutela Minori FIGC-SGS, fondatrice di *Change The Game*

Un sentito ringraziamento a tutti i componenti del **gruppo di lavoro Area Psicologica FIGC-SGS** per il prezioso contributo alla stesura di questo documento:

Sara Binazzi, Ferdinando Consorte, Vittoria Froiio, Flavia Gentile, Valentina Gratteri, Maria Macrifugi, Gianna Manca, Carolina Mansi, Giulia Marsili, Fabrizio Mascioli, Cinzia Mattiolo, Anna Proface, Daniela Sepio, Lucia Semeraro, Valeria Tinozzi & Alessandro Todeschi

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA

<https://www.figc-tutelaminori.it/>

<https://www.uefa-safeguarding.eu/>

<https://www.battiamoilsilenzio.gov.it/>

<https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2023/06/una-storia-per-bambini.pdf>

<https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2021/07/ChangeTheGame-Manuale-per-la-consapevolezza.pdf>

https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2022/12/ManualeInformativoDIGITALE_CTG-EDUCARE-ALLA-CONSAPEVOLEZZA-CONTRO-GLI-ABUSI-SESSUALI-NELLO-SPORT_17062020.pdf

<https://cismai.it/>

<https://www.epicentro.iss.it/hbsc/>

Ordine degli psicologi della Lombardia, Dossier Bullismo e Cyberbullismo, 2019

<https://www.opl.it/public/files/14545-COP+IMP-Dossier-bullismo-e-cyberbullismo-web.pdf>

<https://www.minori.gov.it/>

Terres Des Hommes, Dossier Maltrattamento, 2021

https://terredeshommes.it/pdf/Dossier_Maltrattamento_2021.pdf



SETTORE
GIOVANILE E
SCOLASTICO

TUTELA MINORI

FIGC
ITALIA

CHILD SAFEGUARDING

